

II

PROPOSTA DI LEGGE

du

Norme: "ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI IN CIASCUNA PROVINCIA DELLA REGIONE"

di iniziativa dei Consiglieri Regionali Avv. Aurelio Andretta
e Comm. Alessandro Laera.

- Art. 1 -

E' istituito un albo professionale degli imprenditori
agricoli con sede presso la Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato di ogni provincia.

Possano iscriversi ad esso tutti coloro che, in qua-
lità di conduttori non coltivatori, coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri o coadiuvanti familiari in forma stabile e
permanente degli stessi, dimostrino di dedicare personalmen-
te, in modo continuativo ed esclusivo, la loro attività
all'esercizio dell'agricoltura e se di maggiore età .

- Art. 2 -

L'albo professionale di cui all'art. 1 è compilato
e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al
successivo articolo 3, che si rinnoverà ogni quadriennio a
decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

I servizi di segreteria e le spese per il funziona-
mento delle Commissioni provinciali sono apprestati dalle
Camere di commercio.

- Art. 3 -

La Commissione provinciale per la tenuta dell'albo
professionale è composta:

1) da dodici rappresentanti tra gli iscritti all'albo elet

CONSIGLIO REGIONALE	
ARRIVO	
11 LUG. 1971	
Cl.	Fasc.
P. N. 2701	

./.

ti dagli stessi, dei quali nove siano rappresentanti dei Coltivatori Diretti, due dei coloni e mezzadri e uno dei produttori;

2) dai rappresentanti dei Coltivatori Diretti in seno alla Giunta Camerale;

3) da sette rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative della provincia, nominati con decreto del Profetto proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma 1°, art. 3;

4) da un rappresentante dell'Ufficio prov.le del Lavoro;

5) dai Presidenti dell'Ordine Prov.le dei dottori in agraria e di quello dei periti agrari; nel caso che in provincia non fossero costituiti tali ordini il prefetto nominerà, con suo decreto, un dottore in agraria e un perito agrario.

I rappresentanti di cui ai punti 4 e 5 partecipano alla riunione della Commissione con voto consultivo.

Il Presidente e il Vice presidente della Commissione è eletto a maggioranza tra i componenti di cui al punto 1), 2) e 3).

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quattro anni.

- Art. 4 -

A partire dal giorno dell'entrata in vigore dell'albo, l'iscrizione in esso è consentita a coloro i quali siano

in possesso del "brevetto di agricoltore professionale" e siano in età non inferiore ai 18 anni compiuti. Detto brevetto viene conseguito per titoli o esami. Hanno diritto all'iscrizione per titoli coloro i quali siano in possesso di una laurea in scienze agrarie o forestali o in veterinaria, di un diploma di perito agrario o di un diploma di qualificazione o specializzazione di un istituto professionale per l'agricoltura, semprechè esercitino l'attività di cui all'art. 1.

Possono conseguire il brevetto per esami coloro i quali superino le apposite prove pratiche che saranno stabilite con deliberazione della Commissione di cui all'art. 3.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri nominati dalla Commissione provinciale di cui all'art. 3.

- Art. 5 -

In via transitoria ed entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'albo professionale tutti coloro che avendo compiuto 18 anni di età, presentino domanda alla Commissione provinciale di cui ai precedenti articoli e che abbiano uno dei seguenti requisiti:

1) risultino compresi, in qualità di "unità attive", negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, redatti a cura del Servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi in materia, e dichiarino di occuparsi in modo esclusivo e continuativo dell'attività agricola;

2) risultino dedicarsi personalmente, sulla base di idonea documentazione, in modo esclusivo e continuativo all'attività di imprenditore agricolo e che pertanto siano titolari o con titolari di ditte accertate quali contribuenti a cura del Servizio contributi agricoli unificati secondo le leggi in materia.

- Art. 6 -

La Commissione provinciale durante il periodo della sua durata in carica e sino ai sei mesi prima della scadenza prov

vede alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti all'albo e, nel caso di mancata iscrizione o di cancellazione, provvede a darne comunicazione, con la notificazione, all'interessato.

Questi ha il diritto di ricorso alla Commissione regionale prevista all'art. 7 entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso contro la cancellazione dell'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

- Art. 7 -

Presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del capoluogo di regione è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 6, la quale è composta:

- a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'albo degli imprenditori agricoli;
- b) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dei produttori agricoli, proporzionalmente ai risultati elettorali di cui al comma 1°, art. 3;
- c) dal capo dell'Ufficio regionale del lavoro;
- d) dal capo dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura;
- e) da due esperti in materia giuridica e tecnica agricola scelti per cooptazione dagli altri membri della Commissione.

I componenti di cui al comma a e b eleggeranno nel proprio seno il Presidente e il vice Presidente della Commissione.

I rappresentanti di cui ai punti c, d, ed e, partecipano alla riunione della commissione con voto consultivo.

- Art. 8 -

I benefici previsti dalle leggi della Regione a favore dell'agricoltura possono essere concessi solo ad imprenditori agricoli che siano iscritti nell'albo professionale di cui alla presente legge.

Per godere di tali benefici dovrà essere allegato alle relative domande, un certificato comprovante tale iscrizione.

- Art. 9 -

Il Presidente della Giunta Regionale su proposta dello Assessore Regionale dell'agricoltura e foreste ed economia montana, è autorizzato ad emanare entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di applicazione che deve tenere presente le modalità e i termini per:

- a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi;
- b) le elezioni delle Commissioni provinciali, che dovranno aver luogo un anno dopo l'entrata in vigore della legge mediante partecipazione degli iscritti agli albi e con il sistema maggioritario;
- c) la compilazione in ciascuna provincia della lista degli iscritti aventi diritto al voto, a cura di un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli impiegati di ruolo dell'amministrazione della Regione, assistito da una Commissione consultiva, composta dal capo dell'Ispettorato Agrario, dal capo dell'Ufficio Prov.le del Lavoro, dal Direttore dell'Ufficio Prov.le Contributi Unificati e dal Direttore Prov.le Cassa Mutua Coltivatori Diretti.

